



Legge di Bilancio

Confartigianato moderatamente soddisfatta

Approvata la Legge di Bilancio, il presidente di Confartigianato Marco Granelli commenta le misure più significative e indica le aspettative degli artigiani e delle piccole imprese per il 2023. Dalla riforma fiscale e della pubblica amministrazione agli interventi di tutela e valorizzazione del made in Italy fino alla riduzione del costo del lavoro. Senza dimenticare la necessità di attuare rapidamente gli obiettivi del Pnrr, risolvere il problema dei crediti fiscali incagliati delle imprese che hanno utilizzato i bonus edilizia ed eliminare definitivamente gli oneri di sistema dalle bollette delle imprese manifatturiere con potenza superiore ai 16,5kW. “Apprezzabili gli impegni del Governo espressi con una robusta e pragmatica risposta all’emergenza energetica e con linee di intervento di più ampio respiro che incrociano le aspettative più volte ribadite da Confartigianato”. Continua Granelli “costruita in tempi record, in un quadro di compatibilità con le misure del Pnrr e i conti della finanza pubblica, si pone in continuità con i provvedimenti già assunti dal precedente Esecutivo e concentra le risorse sulla priorità assoluta di ridurre l’impatto dei rincari dell’energia su imprese e famiglie. Come sollecitato da Confartigianato, è, inoltre, orientata a gettare le basi della tanto attesa riforma fiscale, a semplificare la vita delle imprese e a salvaguardare concretamente il sistema manifatturiero made in Italy, favorendo anche la creazione di lavoro”. Tuttavia, Granelli rileva che “mancano all’appello misure sulle quali Confartigianato sollecita azioni rapide e risolutive: lo sblocco dei crediti fiscali incagliati delle aziende che hanno utilizzato i bonus edilizia, il taglio degli oneri generali di sistema nelle bollette di luce e gas delle imprese con potenza superiore a

16,5 kW, la decontribuzione triennale per le assunzioni di apprendisti”. La strada più semplice ed efficace è quella di affidare a un compratore di ultima istanza come Cassa Depositi e Prestiti l’acquisto dei crediti fiscali incagliati. Quanto ai costi dell’energia, Granelli chiede di eliminare definitivamente gli oneri generali di sistema dalle bollette elettriche delle imprese manifatturiere con potenza sopra i 16,5 kW. Non è pensabile, infatti, chiedere a un imprenditore passato dai 7mila euro mensili di costi energetici del 2021 ai 14mila euro mensili del 2022 di sborsare, dal prossimo anno, anche 2mila euro al mese per gli oneri generali del sistema elettrico.

Sul fronte della formazione al lavoro, Confartigianato chiede che venga ripristinata la decontribuzione totale, per i primi tre anni, del contratto di apprendistato applicato dalle imprese artigiane e dalle aziende fino a 9 dipendenti.

●●● IN QUESTO NUMERO:

- Consulenza Fiscale:** Le novità della legge di Bilancio 2023. da pag. 2
- Consulenza del Lavoro:** Cosa cambia nella disciplina della prestazione occasionale. da pag. 7
- Affari Generali:** La proroga alle autorizzazioni dei dehors per pubblici esercizi. a pag. 9
- Ambiente e Sicurezza:** Corsi di formazione per alimentaristi. da pag. 9
- Credito:** La convenzione di tesoreria. a pag. 10

Legge di Bilancio 2023

Le novità fiscali contenute

Si evidenziano in sintesi le misure fiscali più importanti contenute nella Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022):

Regime forfetario

Si innalza a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfetaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori a 100.000 euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Tassa piatta incrementale

A determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfetario viene prevista una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti.

Aliquote IVA

Si applica l'aliquota IVA ridotta al 5%:

- ➔ ai servizi di teleriscaldamento, contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023;
- ➔ i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.

Invece, sconta l'aliquota del 10% la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%.

Sugar e plastic tax

Si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

Ammortamento imprese commercio al dettaglio

Le imprese che esercitano l'attività del commer-

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Martedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Mercoledì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 CHIUSO	alle 13.00
Giovedì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Venerdì	mattina pomeriggio	dalle 8.30 su appuntamento	alle 13.00
Sabato		CHIUSO	

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

cio di beni al dettaglio possono dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.

La misura riguarda le imprese che operano prevalentemente in specifici settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività.

IVA acquisto immobili a risparmio energetico

È possibile detrarre dall'IRPEF il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi ed è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari

Si estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

IMU e canone unico patrimoniale

Vengono esentati dal pagamento dell'imposta i proprietari di immobili occupati che abbiano pre-

sentato regolare denuncia.

Inoltre, si modifica la disciplina dell'IMU e del canone unico patrimoniale:

- ➔ per la regione autonoma Friuli Venezia-Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che per la componente dovuta per gli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
- ➔ a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU, in luogo di quelle previste per l'anno precedente;
- ➔ si modifica la definizione di "aree comunali" rilevante ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale - CUP degli enti territoriali.

Affrancamento utili esteri

I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data del 1° gennaio 2023, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021.

Assegnazione beni ai soci

Vengono introdotte alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci, da parte delle società - ivi incluse le c.d. società non operative. In particolare, a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva pari all'8% (10,5% per le società non operative) delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Estromissione beni d'impresa

Le norme sull'estromissione dei beni di imprese individuali - ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva - sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 otto-

bre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Rivalutazione plus/minusvalenze e terreni e partecipazioni

Si prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%.

Accise sui tabacchi

Vengono rivisti i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Inoltre, viene innalzato l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

Partite IVA apri e chiudi

Si riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività.

Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

Vendita beni mediante piattaforme digitali

Al fine di apprestare misure di contrasto alle frodi IVA, si impongono obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate,

a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line ai consumatori finali di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), successivamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che siano presenti nel territorio dello Stato.

Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti

Si modifica la responsabilità di cessionario o committente nell'ipotesi di cessione di crediti IVA inesistenti, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

Definizione agevolata avvisi bonari

È possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- ➔ delle imposte e dei contributi previdenziali;
- ➔ degli interessi e delle somme aggiuntive;
- ➔ delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È anche prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della norma in esame, che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Regolarizzazione irregolarità formali

È possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui

si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento speciale

In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, è possibile regolarizzare le dichiarazioni (validamente presentate) relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

Definizione agevolata atti di accertamento

È possibile definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Più in dettaglio sono previste sanzioni ridotte, da 1/3 a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

- ➔ processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- ➔ avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

La stessa riduzione a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Si consente anche di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analogo riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

Definizione agevolata liti tributarie

È possibile definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entra-

ta in vigore della norma, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata liti tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, è possibile definire - entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50 per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, è possibile rinunciare in via agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione dei versamenti

Si consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:

➔ delle rate, successive alla prima, relative alle

somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;

➔ degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30% delle somme dovute.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione. Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Viene introdotta, altresì, una specifica disciplina dell’annullamento automatico per le altre sanzioni amministrative incluse quelle per violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rottamazione delle cartelle

Si ripropone, anche se con alcune novità, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora,

delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Rispetto alla disciplina precedente, viene previsto che, con l'adesione alla definizione agevolata, è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

- ➔ dovute a titolo di capitale;
- ➔ maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

In caso di rateazione si può effettuare il pagamento in un numero massimo di 18 rate, da corrispondersi con le modalità e nell'ammontare di seguito illustrati:

- ➔ la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- ➔ le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Limiti per la contabilità semplificata

Dal 1° gennaio 2023, le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Pagamenti in contante e mezzi di pagamenti elettronici

Si innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Inoltre, viene previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni.

Francesco Bandini

fbandini@confartigianato.fo.it

Legge di Bilancio 2023 - Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (ex voucher)

Nella Legge di Bilancio 2023 sono state inserite modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (ex voucher). Una delle modifiche sostanziali apportata è il limite massimo di compenso annuo corrisposto da ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Da € 5.000,00 con la Legge di Bilancio 2023 si passa ad € 10.000,00 annui. Altra importante modifica è la platea delle aziende che possono farne utilizzo.

Il Decreto Legge 50/2017 prevedeva in merito che: “è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori”.

Con la Legge di Bilancio si vuole uniformare quanto sopra, per cui potranno fare ricorso alle prestazioni occasionali le aziende che hanno alle dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Permangono i divieti di utilizzo:

- ➔ da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- ➔ nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Inoltre anche per quanto riguarda le imprese nel settore agricolo, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, potranno utilizzare dal 2023, per un periodo non superiore a 45 giorni annui per singolo lavoratore, prestazioni di lavoro occasionale.

Tali prestazioni agricole possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354 della Legge di Bilancio 2023, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: persone disoccupate, giovani con meno di

venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno o soggetti in semilibertà.

Inail: modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

Con la circolare n. 47 del 19 dicembre 2022 l'Inail comunica la variazione del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,50%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili

A decorrere dal 2 novembre 2022, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari ad un tasso di interesse del 8,00%.

INPS: dal 21 dicembre 2022 variazione del tasso di interesse e della misura delle sanzioni civili

Con circolare n.133 del 16 dicembre 2022 l'Inps comunica la variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Interesse di dilazione e di differimento

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,50% annuo.

Tale tasso verrà applicato, in riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre

2022, anche per gli interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari all'8% in ragione d'anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

Mentre in caso di evasione, la misura della sanzione civile in ragione d'anno, resta ferma al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Ulteriore proroga di Garanzia Giovani

Prorogata al giorno 1/03/2023 la possibilità di attivare tirocini nell'ambito di **Garanzia Giovani**, per i quali la Regione Emilia-Romagna **rimborserà una parte dell'indennità** riconosciuta al tirocinante.

Nello specifico:

- ➔ I tirocini che avranno data di **avvio entro il 01/03/2023** potranno avere una durata massima di 6 mesi e primi 3 periodi mensili saranno finanziati.
- ➔ Le prime 3 mensilità saranno inizialmente a carico dell'azienda ma saranno oggetto di un rimborso fino a 300€ per ogni mese (max 3 mesi) per un massimo di 900* €.
- ➔ I restanti periodi mensili (dal 4° al 6°) saranno carico dell'azienda senza contributo.

È fondamentale, per richiedere il rimborso dell'indennità prevista, che avverrà tramite Formart, che il futuro tirocinante aderisca a garanzia giovani entro il 28/02/2023.

Per i tirocini Garanzia Giovani avviati dal 01/11/2022 a oggi, con durata di iniziali 3 mesi, sarà possibile la proroga ma il rimborso riguarderà solo i primi 3 mesi.

Per i tirocini Garanzia Giovani avviati dal 01/04/2022 AL 31/10/2022 il rimborso riguarderà l'intera durata fino ad un max di 6 mesi (1800* €).

Per maggiori informazioni sulle modalità per ottenere il rimborso potete contattare **Sara Tomidei allo 0543/20200** (cell. 346/6800422)

mail: sara.tomidei@formart.it

** Rimangono ancora esclusi dal rimborso i tirocini in Garanzia Giovani attivati nei confronti di percettori di NASPI o DIS/COLL.*

Manovra di bilancio 2023 - proroga autorizzazioni dehors per pubblici esercizi

Nella manovra di bilancio 2023, uno specifico emendamento, prevede che le autorizzazioni per i pubblici esercizi dell'utilizzo temporaneo di suolo pubblico (dehors), siano prorogate al 30/06/2023. Pertanto fino al 30/06/2023 l'installazione di dehors all'esterno dei pubblici esercizi, potrà continuare a essere effettuato, senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell'edilizia. Si ricorda che il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2022 dal DL aiuti Ter.

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

Corsi di formazione per alimentaristi

Il dipartimento di sanità pubblica dell'AUSL Romagna, tramite l'Unità operativa Igiene Alimenti e Nutrizione, ha ripreso alla fine dell'anno 2022 i corsi OSA ovvero i corsi per operatori del settore alimentare, di formazione. Effettuata la prima formazione, i successivi corsi di aggiornamento dovranno essere svolti presso docenti che sono accreditati dal dipartimento. Il corso di formazione che gli OSA possono effettuare presso è gratuito. Poniamo alla vostra attenzione il fatto che l'unità operativa Igiene Alimenti e Nutrizione ha predisposto un calendario di corsi di formazione dal 1.1.2023 al 31.3.2023. Alcuni corsi sono in presenza, con numero di posti variabile da 30 a 40. Altri corsi sono a distanza, in videoconferenza. Al termine del corso le persone risultate idonee riceveranno l'attestato di formazione per alimentaristi. I corsi in presenza si svolgeranno a Forlì, Cesena (nella sede di Savignano SR), Ravenna, Lugo, Faenza. Qualsiasi cittadino residente nei territori di competenza dell'AUSL Romagna può iscriversi ai corsi, sia in presenza che in videoconferenza, senza vincoli geografici.

Gli utenti interessati potranno iscriversi nel sito dell'Ausl Romagna, collegandosi a questo indirizzo: <https://www.auslromagna.it/servizi/servizi-impreses/impreses/512-corso-alimentaristi>. All'interno della pagina troveranno la voce "Modalità di iscrizione", potranno cliccare sul link <https://booking.auslromagna.it> e verranno reindirizzati alla pagina di prenotazione corsi. A breve i corsi partiranno anche nella sede di Rimini. Al momento il calendario prevede in totale 9 corsi in presenza, per un totale di 300 posti e 25 corsi in videoconferenza per un totale di 500 posti.

sicurezza@confartigianato.fo.it

**TASSI DEL MESE DI GENNAIO 2023**

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 6,475%	Euribor 3m + 5,350 = 7,425%	Euribor 3m + 6,750 = 8,825%	Euribor 3m + 8,300 = 10,375%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 5,075%	Euribor 3m + 3,700 = 5,775%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,075%	Euribor 3m + 3,700 = 5,775%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,325%	Euribor 3m + 5,150 = 7,225%	Euribor 3m + 6,300 = 8,375%	Euribor 3m + 8,300 = 10,375%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 4,475%	Euribor 3m + 2,900 = 4,975%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,075%	Euribor 3m + 3,700 = 5,775%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,325%	Euribor 3m + 5,150 = 7,225%	Euribor 3m + 6,750 = 8,825%	Euribor 3m + 8,300 = 10,375%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 5,075%	Euribor 3m + 3,700 = 5,775%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,075%	Euribor 3m + 3,700 = 5,775%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 6,325%	Euribor 3m + 5,150 = 7,225%	Euribor 3m + 6,300 = 8,375%	Euribor 3m + 7,500 = 9,575%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 4,475%	Euribor 3m + 2,900 = 4,975%	Euribor 3m + 3,800 = 5,875%	Euribor 3m + 4,900 = 6,975%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 5,075%	Euribor 3m + 3,700 = 5,775%	Euribor 3m + 4,700 = 6,775%	Euribor 3m + 5,400 = 7,475%